

Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona

Prot. N° 8949 Oliena 10.07.2019

BANDO

Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2019, di cui alla L. 431/98, art. 11

(Approvato con det. N°399 del 28/06/2019)

FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna con il presente Bando intende sostenere, con un contributo che varia a seconda della fascia reddituale, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata appartenenti a nuclei familiari disagiati

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono altresì destinatari dei contributi, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

IL CONTRATTO DEVE:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/98) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. **Fascia A**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- b. **Fascia B**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00:

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il comune fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati al precedente punto, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E SCADENZE

A seguito della pubblicazione del Bando comunale, il cittadino deve presentare un'apposita domanda al Comune entro e non oltre il 16 settembre 2019. Successivamente viene predisposta una graduatoria degli aventi titolo ed effettuata una quantificazione del fabbisogno, che dovrà essere comunicato alla Regione, improrogabilmente entro il 10.10.2019. Il Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, verifica la congruità del fabbisogno richiesto e predispone la graduatoria provvisoria dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun comune, per ragioni di equità si procede ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Nazionale n. 431 del 09/12/ 1998.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

DGR n. 22/62 del 20 giugno 2019

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

I moduli di domanda sono disponibili negli orari d'apertura al pubblico presso la portineria o nel sito istituzionale del Comune di Oliena. Le domande possono essere presentate, entro il 16 settembre 2019, presso l'ufficio protocollo dell'ente o inviate tramite pec istituzionale protocollo@pec.comune.oliena.nu.it. Per eventuali richieste d'informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Rag. Francesca Maria Pau, negli orari d'ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Salvatore Angelo Biscu)